



Reggio Emilia
città
delle persone

REGOLAMENTO DEL MERCATO PICCOLI ANIMALI

Approvato con delibera di CC ID n° 163 del 01.06.2001

Testo coordinato con le modifiche apportate con deliberazione consiliare n.95 del 26.4.2004

Art.1 Definizioni

Per mercato dei piccoli animali si intende la struttura ed i servizi destinati a ospitare i commercianti ed i produttori agricoli operanti nel settore del commercio di animali e volatili da cortile e da affezione, comunque di piccola taglia.

Per commerciante su aree pubbliche si intende colui che è titolare di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.28 del D.L.gs.vo 31.03.98 n.114.

Per produttore agricolo colui che svolge attività di vendita ai sensi della legge 09.02.63 n.59. Il produttore che alleva o detiene modeste quantità di volatili o animali da cortile o da affezione può frequentare il mercato e vendere occasionalmente e sporadicamente il prodotto della propria attività amatoriale; lo stesso non esercita quindi la vendita con frequenza e modalità tali da configurare caratteristiche di professionalità.

Art.2 Gestione del mercato

La gestione del mercato può essere diretta o in concessione a terzi muniti della necessaria capacità tecnico organizzativa: in questo caso i rapporti col soggetto gestore sono indicati e sottoscritti dalle parti in una apposita convenzione.

Art. 3 Gestione in concessione a terzi

Nel caso di affidamento in gestione a terzi il gestore è tenuto a riferire periodicamente al comune sull'andamento dei mercati, con riferimento ai problemi che di volta in volta si manifestano e su esigenze nuove.

Il gestore inoltre suggerisce al Comune i provvedimenti che si rendono opportuni o necessari per ottimizzare l'attività concessa in gestione.

Il Servizio sviluppo economico e turismo del Comune è competente per la regolamentazione del mercato, la verifica e il coordinamento delle attività relative ad esso, l'indicazione delle linee d'indirizzo, l'espressione di pareri su ogni aspetto della gestione del mercato, ed in particolare su calendario e orari.

Il gestore è competente per quanto attiene l'organizzazione, l'assegnazione degli spazi, le riscossioni e i pagamenti, le pulizie, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo amministrativo sul possesso dei requisiti richiesti ai frequentatori, la vigilanza (tramite ed in collaborazione con la Polizia Municipale) sia all'interno del mercato che nei perimetri esterni del centro fieristico, in modo che venga garantito un corretto svolgimento delle attività commerciali e vengano sanzionate o repressi le eventuali irregolarità.

Il Comando di Polizia Municipale, l'Azienda Sanitaria Locale, i Vigili Provinciali e le Guardie Zoofile dell'Enpa esercitano la vigilanza e il controllo ognuno per quanto attiene la propria materia e competenza .

Art.4 Tariffe

Per l'accesso al mercato in qualità di venditore è dovuta la corresponsione, nella misura approvata dal Consiglio Comunale, di un corrispettivo.

Art.5 Calendario e orari

Il mercato ha luogo ogni domenica mattina compatibilmente con le manifestazioni programmate presso la struttura che lo ospita. All'inizio di ogni anno, previo parere del comune, il gestore stabilisce il calendario delle eventuali sospensioni.

Gli orari sono fissati dal gestore, sentito il Comune, tenendo conto delle consuetudini e delle esigenze degli utenti.

Art.6 Tipologia degli operatori ammessi al mercati

Possono accedere al mercato quali venditori le seguenti tipologie di operatori:

- a) commercianti su aree pubbliche;
- b) produttori agricoli in possesso della certificazione di cui alla legge 59/63 e produttori occasionali
- c) espositori e venditori delle proprie opere dell'ingegno di carattere creativo (art.4 c.2 lettera h del D.L.114\98);

Art.7 Merceologie ammesse al mercato

Sono ammesse al mercato solo le seguenti merceologie:

- 1. animali da cortile e da affezione di piccola taglia, ovini, caprini ed articoli per il loro allevamento e trasporto (gabbie e contenitori in cartone), con esclusione di cani, gatti e specie protette;
- 2. articoli di ferramenta ed utensileria attinenti le attività agricole e di giardinaggio e quelle ad esse assimilabili;
- 3. piante da frutto e da giardino con esclusione di quelle da appartamento e dei fiori recisi;
- 4. indumenti da lavoro;
- 5. legna da ardere
- 6. piccoli oggetti frutto di attività amatoriali riguardanti il mondo agricolo;

Art.8 Documenti per l'accesso

Il commerciante deve esibire l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il produttore agricolo deve esibire la certificazione di validità annuale attestante il possesso di tale qualifica, rilasciata dal sindaco ove avviene la produzione.

L'operatore che vende o espone le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo deve esibire atto notorio attestante tale condizione.

Il produttore occasionale che si presenta per accedere al mercato deve esibire all'addetto alla riscossione del corrispettivo un atto notorio attestante tale sua condizione.

Chiunque introduca animali nel mercato, deve essere in possesso di autocertificazione attestante che non sia mai stato condannato per maltrattamento di animali. All'ingresso del mercato deve essere tenuta a disposizione degli interessati la modulistica necessaria a far fronte al presente obbligo.

Art.9 Controlli

L'attività di controllo è demandata al Comando di Polizia Municipale. Il soggetto gestore è tenuto a segnalare ad esso ogni irregolarità.

La vigilanza è altresì demandata all'Azienda Sanitaria Locale, ai Vigili Provinciali e alle Guardie Zoofile dell'Enpa, ognuno per quanto attiene la propria materia e competenza.

La verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione al mercato è effettuata dal personale operante per conto del gestore all'ingresso del mercato.

Il produttore occasionale che per quantità non modeste di animali o per frequenza non occasionale si introduce nel mercato quale venditore, è considerato esercente commercio su aree pubbliche senza autorizzazione con applicazione delle sanzioni previste.

E' fatto obbligo al soggetto gestore di segnalare con la massima tempestività i produttori irregolari al comando di Polizia Municipale.

Art.10 Obblighi e divieti

E' vietato esercitare commercio o somministrazione di prodotti del settore alimentare e di generi non compresi in quelli di cui all'art.7 del presente regolamento;

E' vietato sostare i veicoli in spazi diversi da quelli a ciò destinati, sia all'interno che all'esterno del mercato che nei parcheggi di servizio al medesimo;

E' vietato svolgere attività di esposizione o vendita di animali o merci in luoghi diversi da quelli a ciò destinati.

E' fatto obbligo di esibire, a richiesta del personale, un documento d'identità, il documento attestante il possesso del requisito legittimante l'accesso e la ricevuta attestante l'avvenuta corresponsione del corrispettivo per l'accesso;

E' fatto obbligo di contenere l'occupazione entro gli spazi concessi, mantenendola in stato di decorosa efficienza;

E' fatto obbligo, al produttore occasionale che si presenta per accedere al mercato, di esibire un atto notorio attestante tale sua condizione;

E' fatto obbligo per chiunque porti animali nel mercato di essere in possesso di autocertificazione attestante l'assenza di condanne per maltrattamento di animali;

E' vietato l'esercizio del commercio all'esterno del mercato e del luogo che lo ospita.

Art. 11 Benessere degli animali

E' fatto obbligo di trasportare e custodire gli animali nel rispetto del loro benessere fisico e della loro dignità.

Il trasporto degli animali nei veicoli deve avvenire in condizioni di areazione ed in contenitori idonei. Agli animali non possono essere legati gli arti o altre parti del corpo, ma devono essere custoditi in contenitori in cui possano muoversi.

E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nel baule delle auto.

E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. I contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili.

Tutti gli animali debbono essere scaricati dai veicoli entro 1 ora dal momento dell'entrata; gli animali non possono essere caricati sul veicolo prima di un'ora dal momento dell'uscita.

Le gabbie e i contenitori con gli animali devono essere tenute riparate dal sole e dalle intemperie, con acqua a disposizione, sufficiente lettiera ed in decorose condizioni igieniche. Le dimensioni devono essere tali che il rapporto tra superficie del contenitore e numero di animali consenta loro di potersi alzare in piedi, stare sdraiati e muoversi liberamente.

Gli ovicapriini possono entrare solo se individuati e contrassegnati dalle prescritte marche auricolari e scortati dalla dichiarazione di provenienza (modello 4) eventualmente integrata dalla certificazione veterinaria qualora le norme vigenti al momento lo prescrivano.

ART. 12 Ordine e buon funzionamento del mercato

All'interno del mercato devono essere tenuti comportamenti tali da non turbare l'ordine o il buon funzionamento dello stesso.

Art. 13 Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, sono sanzionate, conformemente all'art. 16, comma 1 della legge 16/01/2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" modificativa dell'art. 7 del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n° 689/81, nella misura da 80,00 a 500,00 euro:

Elenco delle violazioni:

1. esercitare commercio o somministrazione di prodotti del settore alimentare;
2. sostare i veicoli in spazi diversi da quelli a ciò destinati, sia all'interno che all'esterno del mercato che nei parcheggi di servizio al medesimo;
3. svolgere attività di esposizione o vendita di animali o merci in luoghi diversi da quelli a ciò destinati;
4. non esibire, a richiesta del personale, il documento d'identità, il documento attestante il possesso del requisito legittimante l'accesso e la ricevuta attestante l'avvenuta corresponsione del corrispettivo per l'accesso;
5. non contenere l'occupazione entro i limiti concessi, mantenendola in stato di decorosa efficienza;
6. non esibire, quale produttore occasionale che si presenta per accedere al mercato un atto notorio attestante tale sua condizione;
7. non esibire autocertificazione attestante l'assenza di condanne per maltrattamento di animali;
8. turbare l'ordine e il buon funzionamento del mercato;
9. menomare o compromettere le libere contrattazioni di vendita;
10. svolgere l'attività di commercio all'esterno del mercato e del luogo che lo ospita;
11. violare le norme contenute nell'art.11 "Benessere degli animali";

La sanzione prevista per la violazione di ordinanze sindacali o dirigenziali nella materia oggetto del presente regolamento è determinata nella misura fissa di euro 200.